

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1604 del 01/04/2019
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 31 - AZIENDA AGRICOLA BASSI MARIO SOCIETÀ AGRICOLA. AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE - VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC) LOC. I RONCHI, AD USO ZOOTECNICO - PROC. PC01A0785 - SINADOC 24015/18.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1572 del 27/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno uno APRILE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

## **LA DIRIGENTE**

### **VISTI:**

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta in data 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

### **DATO ATTO** che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e

Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**DATO ATTO** che:

- con atto cumulativo n. 16052 del 6/11/2014 del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po veniva disposto il rinnovo della concessione (proc. PC01A0785) all'Azienda Agricola Bassi Mario Società Agricola per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo situato in comune di Fiorenzuola d'Arda – Loc. Baselicaduce, con scadenza fissata al 30/09/2024;
- in data 20/07/2018 (prot. n. PGPC n. 11504 del 23/7/2018), la sig.ra Bassi Maria Rosa, residente in Fiorenzuola d'Arda (PC) C.F. BSSMRS53D45F205B, in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola Bassi Mario Società Agricola, con sede in Fiorenzuola d'Arda (PC), Via Mischi n. 7 - C.F. e P.IVA 01598450334, ha richiesto, ai sensi dell'art. 31, r.r. 41/2001, l'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione dell'esistente Proc. PC01A0785 con contestuale aumento del prelievo (da mc 26.003,13 a mc 33.069), con le caratteristiche di seguito descritte:
  - pozzo da perforare avente profondità di m 110;
  - ubicazione del pozzo: Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), località I Ronchi - Fraz. Baselicaduce, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 18, mapp. n. 130; coordinate UTM 32: X: 575.336 Y: 4.978.100;
  - corpo idrico interessato: cod. 2700ER-DQ2-PACI nome: PIANURA ALLUVIONALE;
  - destinazione della risorsa ad uso zootecnico;
  - portata massima di esercizio pari a l/s 3,33;
  - volume d'acqua richiesto pari a mc/annui 33.069;

**CONSIDERATO** che la nuova opera di presa andrà a sostituire il pozzo esistente, che verrà debitamente chiuso al termine della realizzazione della nuova opera;

**CONSIDERATO** che la domanda di variante sostanziale presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e s.s., r.r. 41/2001, mediante nuova perforazione da effettuarsi ai sensi dell'art. 16, r.r. 41/2001;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 349 del 31/10/2018 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**DATO INOLTRE ATTO** che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “igienico ed assimilati”;

**CONSIDERATO** che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del r.r. 41/2001;

**CONSIDERATO:**

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell’Autorità di Bacino, ai sensi dell’art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. “*Direttiva Derivazioni*” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l’espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell’equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

**RITENUTO** tuttavia, considerato che **il limite dell’acquifero A2 è posto a circa mt. 71,00 dal p.c., di limitare la ricerca a tale limite**, valutando comunque la possibilità di proseguire la perforazione, **previa richiesta formale a questo Servizio**, in caso di mancato ritrovamento di strati permeabili idonei e, **comunque, non oltre la profondità di mt. 110,00 dal p.c.**;

**ACCERTATO** che la derivazione ricade in **area di rispetto di n. 3 fontanili**;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dalla Provincia di Piacenza (nota prot. PGPC n. 31928 del 27/02/2019) condizionatamente all’osservanza della seguente prescrizione:

- al fine di mantenere inalterate le condizioni idrogeologiche locali finalizzate alla tutela dei fontanili presenti nell’area, **la quantità di prelievo annua di acqua non dovrà essere superiore a quella attualmente concessa**;

**ACCERTATO** che il richiedente ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all’anno 2018;

**RITENUTO**, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione alla perforazione relativa al procedimento di concessione codice pratica PC01A0785;

**D E T E R M I N A**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di autorizzare l'Azienda Agricola Bassi Mario Società Agricola, con sede in Fiorenzuola d'Arda (PC), Via Mischi n. 7 - C.F. e P.IVA 01598450334, ai sensi del disposto dell'art. 16 del R.R. n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi, alla perforazione di nuova opera di presa, nell'ambito del procedimento di variante sostanziale alla concessione di derivazione da acque pubbliche codice pratica PC01A0785;
2. di dare atto delle seguenti caratteristiche del pozzo da perforare:
  - **pozzo avente profondità di m 71 (che potrà essere superiore in caso di non ritrovamento di strati permeabili idonei, e comunque non oltre i mt. 110,00 da p.c.);**
  - ubicazione del pozzo: Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), località I Ronchi - Fraz. Baselicaduce, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 18, mapp. n. 130; coordinate UTM 32: X: 575.336 Y: 4.978.100;
  - corpo idrico interessato: cod. 2700ER-DQ2-PACI nome: PIANURA ALLUVIONALE;
  - destinazione della risorsa ad uso zootecnico;
  - portata massima di esercizio pari a l/s 3,33;
  - **volume massimo di prelievo pari a mc/annui 26.003,13;**
3. di stabilire che i lavori di perforazione devono essere eseguiti, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e delle indicazioni tecniche di cui alla scheda "*Prescrizioni per la perforazione*", allegata al presente atto e sua parte integrante, **entro il termine di 6 mesi dalla notifica** del presente atto;
4. di dare atto che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto di autorizzazione e al suo allegato, comporta il diniego della concessione e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 155, co. 2, l.r. 3/1999;
5. di dare atto che l'autorizzazione può essere revocata qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa idrica o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse;
6. di dare atto che il presente atto di autorizzazione è preliminare rispetto alla conclusione del procedimento di concessione che potrà concludersi con il rilascio o con il diniego del titolo, in relazione agli esiti della perforazione;

7. di dare facoltà di procedere preliminarmente alla perforazione esplorativa di piccolo diametro;
8. di prescrivere, per la chiusura del pozzo esistente, quanto segue:
  - entro 30 gg. dall'avvenuto rilascio della concessione, il richiedente, a norma dell'art. 35 del R.R. 41/2001, dovrà provvedere a proprie cure e spese al ripristino dei luoghi e a tombare il pozzo esistente, previa comunicazione da inviare allo scrivente Servizio almeno 10 giorni prima di procedere all'esecuzione dei lavori;
  - dovranno in particolare essere effettuate cementazioni e tamponamenti della colonna in opera, idonei ad impedire l'inquinamento delle falde e a garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario e comunque ogni intervento che il Servizio concedente riterrà di prescrivere;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adalgisa Torselli;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.ssa Adalgisa Torselli

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**PRESCRIZIONI PER LA PERFORAZIONE**

Concessione codice pratica PC01A0785

Richiedente: Azienda Agricola Bassi Mario Società Agricola, con sede in Fiorenzuola d'Arda (PC), Via Mischi n. 7 - C.F. e P.IVA 01598450334

**ARTICOLO 1 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE**

**1. Durata** - L'autorizzazione alla perforazione è accordata per la durata di 6 mesi dalla notifica della stessa, con possibilità di proroga, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi, per ulteriori 6 mesi.

**ARTICOLO 2 – ADEMPIMENTI PROCEDURALI E LORO TEMPISTICA**

**1. Comunicazione di inizio lavori** - L'interessato è tenuto comunicare a questa Agenzia con **anticipo di almeno 10 gg.** all'**Agenzia Arpae S.A.C. di Piacenza** – con PEC: **aoopc@cert.arpae.emr.it** e all'indirizzo e-mail: **sprevi@arpae.it**:

- la data di inizio dei lavori di perforazione
- la data di inserimento della colonna filtrante
- la data di ultimazione lavori di perforazione

**2. Relazione di fine lavori** - L'interessato è tenuto inoltre a trasmettere a questa Agenzia, entro 30 giorni dal termine dei lavori di perforazione, una relazione, corredata da una **“dichiarazione integrativa d'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni d'autorizzazione a firma del tecnico in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, incaricato della direzione della ricerca medesima”**, in cui indicare:

- l'esatta localizzazione della perforazione;
- la descrizione delle modalità esecutive della perforazione, il diametro e la profondità del pozzo, le quote delle fenestrature, le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
- la stratigrafia dei terreni attraversati;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
- il tipo di falda captata;

**3. Comunicazioni all'ISPRA** - L'interessato è tenuto a comunicare all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, una comunicazione preventiva di inizio indagine e successivamente una comunicazione conclusiva di fine indagine (o sospensione), pena l'irrogazione di sanzione amministrativa, conformemente agli artt. 1-3, l. 464/1984. Per ulteriori informazioni sulle modalità di trasmissione si rimanda al sito <http://www.isprambiente.gov.it>

### **ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEL POZZO DA PERFORARE**

**1. Caratteristiche del pozzo** – L'autorizzazione rilasciata ha ad oggetto la perforazione di n. 1 pozzo avente **profondità di m 71 (che potrà essere superiore in caso di non ritrovamento di strati permeabili idonei, previa richiesta formale al S.A.C. di Arpae, e comunque non oltre i mt. 110,00 da p.c.)**, con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 180, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 5,5, con parete filtrante a profondità da definire in esito alla stratigrafia del terreno rinvenuta in fase di perforazione.

La portata nominale massima autorizzata è pari a l/s 3,33.

**2. Ubicazione** - La perforazione avrà luogo in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), località I Ronchi - Fraz. Baselicaduce, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 18, mapp. n. 130; coordinate UTM 32: X: 575.336 Y: 4.978.100;

I dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della relazione di cui al precedente art. 2.

**Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale al S.A.C. di Arpae ed il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di variante.**

### **ARTICOLO 4 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE**

**1. Modalità di perforazione** – La perforazione deve essere effettuata con fluidi di perforazione composti da acqua o da fanghi a base di acqua. Per evitare un possibile inquinamento delle falde, si raccomanda di isolare adeguatamente la porzione superficiale del pozzo, fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinanti.

Per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti, il pozzo non deve mettere in comunicazione fra di loro falde (intese come “strati idro-fertili”) appartenenti a “gruppi acquiferi” diversi. In particolare, **qualora la profondità del pozzo dovesse superare la quota di -71 (limite acquifero A2), andrà**

**effettuata la cementazione delle falde eventualmente rinvenute al di sopra di tale quota (cementazione da p.c. a mt -71).**

La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

Ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte si prescrivono le seguenti operazioni:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione;
- cementazione fino al tetto del gruppo acquifero captato, con l'utilizzo di bentonite o compactonite (laviostop);
- realizzazione, a protezione della testa del pozzo, di un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione;
- sigillatura dell'imbocco del manufatto con apposita flangia contenente un foro del diametro di mm 25, provvisto di chiusura con tappo filettato, con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni analitici;
- inserimento di una valvola di ritegno (non ritorno) nella tubazione idraulica di mandata del pozzo, per garantire che la circolazione idraulica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo, in modo da prevenire accidentali miscele della falda captata con le acque di superficie;
- copertura delle aperture esistenti al termine dei lavori, in corrispondenza della testata del pozzo e dell'avampozzo.

**2. Materiali di risulta** – I materiali di risulta dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo in base alle indicazioni di cui al d.P.R. 120/2017 e della vigente normativa sui rifiuti.

I fanghi liquidi o semiliquidi utilizzati nei lavori di perforazione e rimasti inutilizzati, quando classificati come rifiuti, dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati.

Le acque di risulta potranno essere scaricate :

- nei canali fognari, nel rispetto dei limiti di cui al d.lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, *“Scarico in rete fognaria”*
- in acque superficiali, conformemente al d.lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, *“Scarico in rete acque superficiali”*.

3. **Estrazione dell'acqua** – L'estrazione dell'acqua deve avvenire con modalità tali da evitare la contestuale estrazione di terreno o della sua frazione più fina e il verificarsi di cedimenti della superficie del suolo che possano pregiudicare la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

4. **Dispositivo di misurazione** – Si prescrive l'installazione di idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di risorsa idrica derivata.

5. **Impianto e tecnologie di perforazione** – La perforazione deve essere eseguita mediante impianti attrezzati per il controllo di eruzioni di gas. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas di esercizio del pozzo. In caso di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone comunicazione al S.A.C. di Piacenza, per le verifiche del caso.

#### **ARTICOLO 5 - VIGILANZA**

Questa Agenzia si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati, per verificare che gli stessi siano eseguiti nel rispetto della normativa generale e speciale in materia di acque pubbliche e di sicurezza sul lavoro. Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori, che dovrà tenerla in cantiere ed esibirla ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**